

88.050

**Messaggio
concernente una Convenzione di doppia imposizione
con l'Islanda**del 17 agosto 1988

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con l'Islanda, firmata il 3 giugno 1988.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 agosto 1988

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Stich
Il cancelliere della Confederazione, Buser

Dodis

Compendio

Dato che l'Islanda segue una politica convenzionale analoga a quella della Svizzera, i negoziati di doppia imposizione avviati nel 1983 a richiesta dell'Islanda sono giunti a conclusione già un anno dopo con la parafatura di una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

La convenzione firmata segue in gran parte, formalmente e materialmente, il modello di convenzione dell'OCSE del 1977, nonché la pratica convenzionale svizzera.

Nel corso della procedura di consultazione, i cantoni ed i circoli economici interessati hanno approvato la convenzione.

1 **Genesi**

Nell'intento di attivare maggiormente gli investimenti esteri, l'Islanda sta elaborando tra l'altro anche una rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Nel 1983, le autorità islandesi hanno chiesto l'apertura di negoziati con la Svizzera in vista della conclusione di una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Malgrado gli interessi svizzeri in Islanda siano relativamente modesti (comunque il più importante investitore estero in Islanda è attualmente un'impresa svizzera), la Svizzera non poteva sottrarsi a questa richiesta, visto che l'Islanda fa parte anch'essa dell'OCSE e dell'AELS e segue una politica simile a quella della Svizzera in materia di convenzioni.

Alle prime discussioni intavolate a Berna nel giugno del 1983 hanno fatto seguito negoziati nel luglio del 1984 a Reykjavik, i quali si sono conclusi con la paraferatura di una convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Nel corso della procedura di consultazione, i cantoni e i circoli economici interessati hanno favorevolmente accolto il testo paraferato. La convenzione è stata firmata a Berna il 3 giugno 1988.

2 **Commento alle disposizioni della convenzione**

Nel messaggio del 13 luglio 1965 relativo alla convenzione di doppia imposizione con la Svezia (FF 1965 II 501), il Consiglio federale ha commentato in modo dettagliato le disposizioni del modello di convenzione dell'OCSE del 1963. Questo modello di convenzione è stato successivamente rimaneggiato: la versione riveduta è stata pubblicata nell'aprile 1977 dal Consiglio dell'OCSE unitamente ad una nuova raccomandazione. Le innovazioni sono state presentate minutamente nel nostro messaggio dell'11 gennaio 1978 concernente la convenzione di doppia imposizione con la Gran Bretagna (FF 1978 I 189). Pertanto, qui di seguito, ci limitiamo a commentare le principali deroghe al testo dell'OCSE, nonché le peculiarità della presente convenzione.

Articolo 2 Imposte considerate nella convenzione

Il catalogo delle imposte comprende da parte islandese, l'imposta sul reddito nazionale e comunale («national and municipal income tax») e l'imposta nazionale sul patrimonio («national capital tax»); da parte svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza. L'imposta preventiva svizzera sulle vincite alle lotterie non rientra nell'ambito della convenzione.

Articolo 4 Residenti

Sono considerati residenti anche le società di persone costituite o organizzate secondo il diritto interno di uno degli Stati contraenti.

Articolo 5 Stabile organizzazione

Questo articolo è conforme alla rispettiva disposizione del modello di convenzione del 1977 dell'OCSE; un cantiere di costruzione o di una catena di montaggio costituiscono una stabile organizzazione soltanto se la loro durata eccede i 12 mesi.

Articolo 10 Dividendi

Nel caso di partecipazioni di almeno il 25 per cento del capitale, lo Stato di fonte può riscuotere un'imposta del 5 per cento; in tutti gli altri casi, del 15 per cento. Allo scopo di attenuare la doppia imposizione economica, il diritto islandese presenta tuttavia la particolarità, secondo cui il 50 per cento dei dividendi dichiarati può essere dedotto dall'utile netto imponibile della società distributrice. Questa deduzione non deve tuttavia superare il 5 per cento del valore nominale del capitale sociale. Il disegno di convenzione tiene conto di tale peculiarità, in quanto l'Islanda, scostandosi così dalla regola generale, può riscuotere un'imposta federale alla fonte del 15 per cento nei rapporti di partecipazione, ma solo sui dividendi che possono essere effettivamente dedotti.

Articoli 11 e 12 Interessi e canoni

Gli interessi e i canoni sono imponibili solamente nello Stato di residenza del loro beneficiario.

Articolo 23 Metodo per eliminare la doppia imposizione

I due Stati applicano il metodo dell'esenzione riservandosi la progressività dell'aliquota. Nel caso di imposte alla fonte sui dividendi, l'Islanda computerà l'imposta preventiva svizzera e la Svizzera accorderà il computo globale per l'imposta islandese.

Articolo 26 Scambio d'informazioni

Secondo la politica convenzionale svizzera nei confronti degli Stati membri dell'OCSE, questo articolo prevede che possono essere scambiate solo informazioni necessarie ai fini di un'applicazione regolare della convenzione.

3 **Conseguenze finanziarie**

In una convenzione di doppia imposizione, i due Stati contraenti rinunciano a certe entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva sui dividendi a persone domiciliate in Islanda. Poiché gli investimenti islandesi in Svizzera sono irrilevanti, queste perdite non dovrebbero rivestire una grande importanza. Per contro, il computo forfettario (globale) d'imposta introdotto mediante il decreto del 22 agosto 1967 del Consiglio federale ridurrà le entrate fiscali svizzere, in quanto il contribuente residente in Svizzera potrà domandare il computo della rimanente imposta islandese sui dividendi. Questa possibilità esiste tuttavia in tutte le convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera a partire dal 1965.

4 **Costituzionalità**

La presente convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di concludere trattati con gli Stati esteri. Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione, l'approvazione spetta alla

vostra Assemblea. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile; essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non provoca un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

5 Conclusioni

La presente Convenzione rispecchia in gran parte il modello di convenzione dell'OCSE e la pratica convenzionale svizzera. Le soluzioni convenute sono molto vantaggiose, in particolare per quanto concerne i dividendi, gli interessi e i canoni. La Convenzione migliora la base giuridica per gli investimenti svizzeri attuali e futuri in Islanda e dovrebbe creare in generale delle condizioni favorevoli allo sviluppo di scambi economici reciproci.

1961

Decreto federale che approva una convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'Islanda

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto 1988¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ La convenzione, firmata il 3 giugno 1988, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Islanda intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

1962

¹⁾ FF 1988 III 451

Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio

*Il Consiglio federale svizzero
e
la Repubblica d'Islanda,*

desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio riscosse per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono da considerare imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo; sul patrimonio complessivo oppure su elementi del reddito o del patrimonio.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) in Islanda:

- i) l'imposta nazionale sul reddito;
- ii) l'imposta nazionale sul patrimonio; e
- iii) l'imposta comunale sul reddito;
(dette qui di seguito «imposta islandese»)

b) in Svizzera:

le imposte federali, cantonali e comunali

- i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili commerciali e industriali, guadagni di capitale e altri redditi); e
- ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, beni mobili e immobili, patrimonio commerciale e industriale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio)

(dette qui di seguito «imposta svizzera»).

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica all'imposta preventiva svizzera riscossa alla fonte in Svizzera sulle vincite alle lotterie.

Articolo 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine «Islanda» designa la Repubblica d'Islanda e, in senso geografico, il territorio nazionale d'Islanda, nonché il territorio che confina con le acque territoriali islandesi e che il diritto fiscale designa come zona interna nella quale l'Islanda in accordo con il diritto internazionale può esercitare i suoi diritti per quanto riguarda il suolo ed il sottosuolo marini, e le loro risorse naturali;
- b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- c) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- d) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- e) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- f) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, l'Islanda o la Svizzera;
- g) l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
- h) l'espressione «autorità competente» designa:
 - i) in Islanda: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato,
 - ii) in Svizzera: il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di questo Stato, è quivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi che esse traggono da fonti situate in tale Stato o per il patrimonio ivi situato. L'espressione comprende una società di persone costituita o organizzata secondo il diritto di uno degli Stati contraenti.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) essa è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato nel quale questa persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui dimora abitualmente;
- c) se questa persona dimora abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non dimora abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
- d) se questa persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

- a) una sede di direzione,
- b) una succursale,
- c) un ufficio,
- d) un'officina,
- e) un laboratorio e
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituiscono una stabile organizzazione soltanto se la loro durata oltrepassa i dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

- a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l'impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;
- f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate ai capoversi a) ed e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, a cui si applica il paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa ha in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell'ambito dello loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero esercitante la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6 Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle aziende agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che a essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi provenienti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7 Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a tale stabile organizzazione.

2. Salvo le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili provenienti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione di questa nave oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili provenienti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 Imprese associate

Quando

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e imposti in conseguenza.

Articolo 10 Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di questo Stato; se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può però eccedere:

a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) la quale detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 lettera a, fintanto che, conformemente alla legislazione islandese, i dividendi pagati da una società residente in Islanda possono essere dedotti dagli utili imponibili di questa società oppure possono essere riportati come perdita d'esercizio, i dividendi pagati da questa società ad una persona residente della Svizzera possono essere assoggettati ad imposta anche in Islanda secondo la legislazione islandese; tuttavia, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così stabilita non può superare il 15 per cento sulla parte dei dividendi, che può essere dedotta dall'utile netto della società oppure riportata come perdita d'esercizio.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione delle limitazioni contenute nei paragrafi 2 e 3.

Il presente paragrafo non modifica l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

5. Il termine «dividendi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui la società distributrice è residente.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Quando una società residente di uno Stato contraente trae utili o redditi dall'altro Stato contraente, questo altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di questo altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi sia effettivamente collegata a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in questo altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da questo altro Stato.

Articolo 11 Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili solo in questo altro Stato, se il residente ne è il beneficiario effettivo.

2. Il termine «interessi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni, inclusi i premi e i guadagni relativi. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo altro Stato, se il residente ne è il beneficiario effettivo.

2. Il termine «canoni», di cui al presente articolo, designa i compensi di ogni natura pagati per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei canoni. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni,

tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 Guadagni da capitale

1. I guadagni che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di beni immobili menzionati all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.
2. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi i guadagni analoghi provenienti dall'alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di tale base fissa, sono imponibili in questo altro Stato.
3. I guadagni provenienti dall'alienazione di navi o aeromobili in esercizio nel traffico internazionale come pure di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14 Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma limitatamente alla parte attribuibile alla base fissa.
2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 Professioni dipendenti

1. Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l'atti-

vità non venga esercitata nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi esercitata, le remunerazioni ricevute a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente esercitata nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato e
- c) l'onere delle remunerazioni non è carico di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni ricevute per un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16 Partecipazione agli utili (tantièmes)

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio d'amministrazione o di vigilanza o di un organo simile di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

Articolo 17 Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da attività personali esercitate nell'altro Stato contraente come artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicista o come sportivo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Quando i redditi provenienti da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, sono attribuiti a un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, essi sono imponibili nello Stato contraente nel quale le attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Articolo 18 Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, versate ad un residente di uno Stato contraente per un impiego anteriore sono imponibili soltanto in tale Stato.

Articolo 19 Funzioni pubbliche

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona

fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in questo Stato e se la persona fisica è un residente di questo Stato che:

i) ha la cittadinanza di tale Stato o

ii) non è divenuto residente di tale Stato unicamente al fine di rendere i servizi di cui si tratta.

2. a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è residente di questo Stato e ne possiede la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e alle pensioni pagate per servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 20 Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e soggiorna nel primo Stato al solo scopo di continuare gli studi o la formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Articolo 21 Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti all'articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

Articolo 22 Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti all'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in questo altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in questo altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili esercitati nel traffico internazionale nonché dai beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in tale Stato.

Articolo 23 Eliminazione della doppia imposizione

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, qualora un residente di uno Stato contraente percepisce redditi o possiede un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nell'altro Stato contraente, il primo Stato esenta da imposta questi redditi o questo patrimonio; questo Stato può tuttavia, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sul resto del reddito o sul resto del patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente al reddito e al patrimonio complessivi, senza tener conto dell'avvenuta esenzione.
2. Qualora un residente dell'Islanda riceva dividendi che, giusta le disposizioni dell'articolo 10, sono imponibili in Svizzera, l'Islanda computa sull'imposta islandese che riscuote sui redditi l'imposta pagata in Svizzera giusta la presente Convenzione. L'ammontare computato tuttavia non può eccedere la frazione dell'imposta, calcolata prima del computo, che corrisponde a questi redditi imponibili.
3. Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, che giusta le disposizioni dell'articolo 10 sono imponibili in Islanda, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio, che può avere le seguenti forme:
 - a) computo dell'imposta pagata in Islanda giusta le disposizioni dell'articolo 10 nell'imposta sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può eccedere la frazione d'imposta svizzera calcolata prima del computo, che corrisponde ai dividendi; o
 - b) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o
 - c) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi di cui si tratta, ma almeno deduzione dell'imposta pagata in Islanda dall'ammontare lordo dei dividendi.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola le procedure giusta le prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni.

4. Una società residente della Svizzera, che riceve dividendi da una società residente dell'Islanda, beneficia nell'ambito della riscossione dell'imposta svizzera su detti dividendi degli stessi vantaggi che le verrebbero concessi, qualora la società che paga i dividendi fosse residente della Svizzera.

Articolo 24 Non-discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di questo altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica anche, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti.

2. Il termine «cittadini» designa:

- a) ogni persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato contraente;
- b) ogni persona giuridica, società di persone e associazione costituita conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di questo altro Stato che esercitano la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli sgravi e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri di famiglia.

4. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 9, dell'articolo 11 paragrafo 4 o dell'articolo 12 paragrafo 4, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, nelle stesse condizioni come se fossero pagati a un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, nelle stesse condizioni come se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

Articolo 25 Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell'articolo 24 paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell'ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26 Scambio d'informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno reciprocamente quelle informazioni (ottenibili conformemente alle legislazioni fiscali degli Stati contraenti nel quadro della normale prassi amministrativa) necessarie per l'applicazione della presente Convenzione in riferimento alle imposte che formano l'oggetto della stessa. Ogni informazione così scambiata deve essere tenuta segreta e rivelata solo alle persone che si occupano della tassazione o della riscossione delle imposte, oggetto della presente Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, bancari, industriali o professionali o metodi commerciali.

2. Le disposizioni del presente articolo non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti di adottare misure amministrative in deroga alla sua regolamentazione o alla sua prassi amministrativa ovvero contrarie alla sua sovranità, sicurezza o all'ordine pubblico, oppure di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla sua propria legislazione e a quella dello Stato che le chiede.

Articolo 27 Agenti diplomatici e funzionari consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici e i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non siano trattati in materia di imposte sul reddito o sul patrimonio come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Articolo 28 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Reykjavik non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno civile seguente quello nel corso del quale entrerà in vigore la presente Convenzione.

Articolo 29 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile.

In questo caso la Convenzione cesserà d'essere applicata per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno civile seguente quello della denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna il 3 giugno 1988 in duplice esemplare in lingua tedesca, islandese e inglese, tutti i testi facenti parimente fede, ma prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica d'Islanda: